

**SI.ES.
S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

PARTE SPECIALE

INDICE

PREMESSA	3
PARTE SPECIALE - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	5
1. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001	6
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	8
3. Il sistema dei controlli con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	10
4. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	18

PREMESSA

Questa sezione del Modello (di seguito anche “MOG”), denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle aree sensibili, nonché delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico, i protocolli/le procedure, le istruzioni operative, i mansionari adottati da SI.ES. S.r.l. (di seguito anche “la Società”), quivi da intendersi tutti integralmente (anche ove non espressamente) richiamati.

La presente “Parte speciale” ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, indicando le regole che i Destinatari del Modello (secondo la definizione contenuta nella Parte Generale quivi richiamata) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello stesso, nonché fornendo all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e controllo.

Si precisa, da subito, che la responsabilità amministrativa della Società sussiste anche in relazione alla commissione, sotto forma di tentativo (articolo 56 del Codice Penale), dei delitti indicati nel Decreto Legislativo 231/2001. In tal caso, secondo quanto disposto dall’articolo 26 del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono solo ridotte da un terzo alla metà.

La Società, viceversa, non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2001).

I presidi previsti si articolano su due livelli di controllo:

- **Le procedure generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello e che devono ritenersi sempre applicabili, enucleando criteri e principi di carattere generale;
- **Le procedure specifiche**, che prevedono disposizioni *ad hoc*, volte a disciplinare gli aspetti particolari delle attività sensibili. Tali procedure prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, istruzioni operative, circolari, Testi Unici, Quadri Normativi, ecc.), che, ove necessario, verrà espressamente richiamata.

Le procedure generali di controllo delle attività si ispirano ai seguenti criteri e principi:

- **Segregazione delle attività**: l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza al c.d. principio di segregazione tra le funzioni: chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

- **Norme/Circolari:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi (deleghe e procure):** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte ed esplicitate per le diverse attività sensibili.
- **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi (anche telematici) utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione dei documenti (fonti), degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in modo da garantirne la ricostruzione *ex post*.

Costituiscono presidi di carattere generale anche la divulgazione del Modello ai dipendenti, agli organi direttivi ed alle terze parti, come meglio precisato nella Parte Generale e nel Codice Etico, nonché la formazione/informazione esaustiva e costante ai Destinatari sui profili rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello, nonché la formazione necessaria per l'esercizio dell'attività.

Inoltre, fermi i poteri e le prerogative proprie attribuite all'Organismo di Vigilanza, SI.ES. S.r.l. garantisce un controllo interno costante circa il rispetto del presente Modello in tutte le sue parti, prevedendo controlli periodici/attività di auditing nelle aree a rischio.

La presente Parte Speciale si compone di un capitolo, dedicato alla categoria dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che SI.ES. S.r.l. ha analizzato in ragione delle peculiari caratteristiche della propria attività.

La **struttura del capitolo** si compone, a sua volta, delle seguenti parti:

- 1) Descrizione delle singole fattispecie di reato;
- 2) Attività sensibili individuate dalla Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle fattispecie di reato considerate, con la distinzione (ove esistente) tra aree di rischio dirette ed indirette;
- 3) Sistema dei controlli, con indicazione dei presidi e delle procedure specifiche adottati;
- 4) Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza.

Sia le procedure generali sia quelle specifiche, nonché le disposizioni organizzative altrimenti denominate, sono state definite utilizzando come riferimento le Linee Guida e, segnatamente, le Linee Guida di Confindustria, così come aggiornate nell'ultima versione del giugno 2021,

nonché facendo riferimento alle migliori *best practices* nazionali ed internazionali.

In via generale, nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da **soggetti terzi** su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione delle procedure specifiche previste per le singole attività sensibili – i seguenti ulteriori presidi:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che deve disciplinare in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definire i livelli di servizio in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer;
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni poste a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi;
- **Clausole ad hoc (c.d. clausole 231):** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso e/o nel Codice Etico adottato da SI.ES. S.r.l.;
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società (o dalla legge) la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti a SI.ES. S.r.l.

PARTE SPECIALE - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente capitolo riguarda i reati, i processi e il sistema dei controlli richiamati dal D. Lgs. 231/2001 in materia di reati (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001.

1. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001

La Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in particolare con l'articolo 9, in seguito sostituito dall'articolo 300, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-septies ha esteso la responsabilità della Società alle seguenti fattispecie di reato:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).

L'art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008 attribuisce all'effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.

Secondo la disposizione da ultimo richiamata, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve, altresì, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività innanzi indicate, nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Alla luce della normativa vigente, **SI.ES. S.r.l. garantisce:**

- la definizione dei rischi inerenti agli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- la valutazione preliminare di tutti i rischi;
- l'individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- le misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi;
- la comunicazione e coinvolgimento del personale sulla sicurezza nonché l'attività specifica di formazione;
- il rispetto degli standard strutturali e tecnici relativi ai luoghi di lavoro;
- l'attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze e del primo soccorso);
- la gestione della manutenzione;
- la gestione dei rapporti con autorità pubbliche (ATS) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (ex D. Lgs. 81/2008);
- la gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica e dei rapporti con gli enti preposti quali ad. es. Azienda Sanitaria Locale - ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.

I reati-presupposto enucleati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Art. 589 c.p. Omicidio colposo.** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
- **Art. 590, terzo comma c.p. Lesioni personali colpose.** Chiunque cagioni una lesione personale per colpa, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è, per le lesioni gravi, della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500,00 ad euro 2.000,00; e per le lesioni gravissime, della reclusione da uno a tre anni.

In relazione a tali reati, il D. Lgs. 231/01 prevede **le seguenti sanzioni a carico della Società:**

- In relazione al delitto di cui all'**articolo 589 del Codice penale**, se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e, nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
Salva questa ipotesi, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- In relazione al delitto di cui all'**articolo 590, terzo comma del Codice penale**, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le

fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le aree sensibili:

- Ruoli e responsabilità: definizione dei ruoli previsti dal D. Lgs. 81/08 (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP, Medico Competente - MC, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS) e sistema di deleghe
- Documentazione di salute e sicurezza: elaborazione dei documenti previsti dal D. Lgs. 81/08 (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI, Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC, Piano Operativo di Sicurezza - POS, Piano di Emergenza - POE, ecc.).
- Valutazione dei rischi: predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che specifichi i criteri di valutazione e individui i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori correlati ai luoghi di lavoro, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate. In particolare, deve essere individuata e valutata la presenza di eventuali rischi specifici quali ad esempio:
 - a. Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni, amianto);
 - b. Agenti chimici e biologici;
 - c. Movimentazione Manuale dei Carichi;
 - d. Attrezzature munite di videoterminali;
 - e. Ergonomia;
 - f. Cantieri temporanei o mobili;
 - g. Lavori in quota.
- Pianificazione: elaborazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie in base alla valutazione dei rischi e stabilire un programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Sorveglianza sanitaria: definizione di un programma di visite mediche e di controlli sanitari ed esami clinici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Formazione e informazione: definizione di un programma di formazione e informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici legati alle singole mansioni, sull'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'evacuazione dei luoghi di lavoro, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, e sui ruoli e le responsabilità in termini di salute e sicurezza.

- Luoghi di lavoro: attrezzare e mantenere i luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge e in condizioni igieniche adeguate.
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale: assicurare che le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate siano conformi alle norme tecniche specifiche e sottoposti a controlli e manutenzione periodica, e che siano individuati i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari a ogni mansione e che tali DPI siano forniti ai lavoratori e ne sia assicurato il corretto uso.
- Impianti e apparecchiature elettriche: provvedere alla installazione e alla certificazione degli impianti e delle apparecchiature elettriche in conformità alle norme tecniche di settore.
- Gestione emergenze: adottare le necessarie misure per assicurare una adeguata e pronta risposta alle emergenze e garantire l'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di emergenze.
- Primo Soccorso: prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Prevenzione Incendi e Atmosfere Esplosive (ATEX): adottare le idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso d'incendio (incluso il controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) e prevenire la formazione di atmosfere esplosive o attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Con riferimento al particolare tipo di attività svolta da SI.ES. S.r.l. – la quale opera in subappalto, fornendo le proprie risorse umane, presso luoghi di lavoro riferibili ai partner contrattuali - risulta, altresì, fondamentale che questi ultimi assicurino, a loro volta, mediante la predisposizione di apposite clausole contrattuali, adeguati presidi per le suddette aree sensibili.

3. Il sistema dei controlli con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I soggetti coinvolti (**c.d. Destinatari**) sono l'Organo Amministrativo, il Responsabile del personale, i Responsabili tecnici delle aree di competenza della Società (identificate in via generale ed anche per i singoli cantieri), ma anche i dipendenti, i collaboratori ed i partner commerciali (controparti contrattuali).

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di condotta prescritte nella presente Parte Speciale, al fine di impedire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Per questo, come previsto nella Parte Generale, tali soggetti devono essere resi edotti dell'adozione del Modello e del Codice Etico, il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

L'illecito penale, di cui alla presente sezione della Parte Speciale, può essere commesso mediante **qualsiasi tipologia di condotta**, purché la stessa si traduca in una violazione delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché venga ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medesima e l'evento di omicidio o lesioni personali colpose.

Di seguito un elenco delle possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle attività sensibili identificate, da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, essendo pressoché impossibile riuscire a individuare tutte le possibili condotte dei Destinatari, che possono contribuire alla realizzazione dell'illecito penale di cui alla presente Parte Speciale:

- assegnazione di responsabilità, poteri decisionali e di spesa a soggetti non in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza;
- assegnazione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti non in possesso dell'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni conferite;
- assegnazione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti non in possesso di adeguati poteri organizzativi, di gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni conferite;
- erronea individuazione di soggetti tecnicamente competenti e chiamati a svolgere incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- omessa o carente valutazione dei rischi per la sicurezza presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- omessa o carente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione adottati;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- omessa o carente individuazione delle procedure per l'attuazione delle programmate misure di sicurezza.
- mancata e/o inadeguata formazione e informazione dei Dipendenti e/o dei Consulenti;
- mancata e/o inadeguata informazione di soggetti terzi presenti presso la sede centrale e/o le sedi secondarie;

- mancata e/o inadeguata formazione e informazione in merito ai rischi specifici dei dipendenti di appaltatori, chiamati a svolgere la propria attività presso la sede centrale o le sedi secondarie.
- mancata e/o inadeguata valutazione dei rischi;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- mancata e/o inadeguata gestione e valutazione del piano emergenze e primo soccorso;
- mancato presidio di un possibile rischio individuato.

In tal senso, **SI.ES. S.r.l. si impegna a:**

- effettuare e aggiornare su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, tenendo conto di ogni mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- effettuare una valutazione del rischio specifica per ogni appalto o subappalto che intenda eseguire;
- identificare e applicare in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature e ai luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- dare evidenza documentale delle avvenute visite nei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data di apertura della pratica, tipo di malattia, data di emissione del certificato medico e data di inoltro della pratica;
- conservare la documentazione inerente a leggi, regolamenti e ogni altra normativa antinfortunistica attinente all'attività aziendale;
- emanare procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e conservarle su supporto cartaceo oppure informatico;
- attuare e costantemente aggiornare le misure di prevenzione e protezione individuate nell'attività di valutazione dei rischi;
- garantire l'adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia antinfortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
- programmare ed effettuare la formazione e informazione dei dipendenti, dei collaboratori e di ogni altro lavoratore che operi all'interno della Società con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale e agli specifici rischi a cui i lavoratori sono sottoposti in relazione alla mansione da svolgere ed alle misure di prevenzione da adottare.

I seguenti principi di controllo generale costituiscono un importante presidio di monitoraggio e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza

dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società;
- al Datore di Lavoro, ai Delegati e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Addetti Emergenze Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute, e di quella delle altre persone, osservando le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali in materia.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Società;

- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori definiti dalla Società e l'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, dei DPI e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e degli appaltatori, sul sistema di gestione della salute e sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In relazione alle attività sensibili identificate, oltre alle procedure generali e ai principi e divieti sopra richiamati, sono stati individuati i seguenti **presidi di controllo specifici**.

In relazione ai ruoli e responsabilità:

- Il Datore di Lavoro ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e un Medico Competente. Sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
- È stato adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito del quale è stato definito un Organigramma della Sicurezza, che identifica le figure chiave (Datore di Lavoro, Dirigente, Medico Competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ecc.).

In relazione alla documentazione di salute e sicurezza:

- La società ha elaborato il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e il Piano di Emergenza;
- La società ha adottato il HSE RISK INVENTORY AND EVALUATION (rischi connessi all'attività di cantiere);
- La società elabora il POS (Piano Operativo di Sicurezza), con riferimento ad ogni cantiere in cui opera;

- È stata effettuata la valutazione delle scaffalature del magazzino dove sono conservate le attrezzature da lavoro e i DPI.
- **Le attrezzature fornite ai lavoratori sono dotate di Certificazioni di conformità.**
- Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sono state elaborate le seguenti procedure, linee guida e istruzioni operative che definiscono le modalità di gestione e di comportamento:
 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE;
 - PROCEDURA PER L'ISPEZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE;
 - PROCEDURA SUI RISCHI CONNESSI ALL'USO DI MACCHINE DA LAVORO;
 - PROCEDURA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI;
 - PROCEDURA CHE REGOLA LE ISPEZIONI RELATIVE AI RISCHI ED AI PERICOLI;
 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE AI LAVORATORI PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE

In relazione alla valutazione dei rischi:

- La Società ha elaborato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il documento risulta completo e redatto in conformità alla norma e alle procedure aziendali.
- Il DVR include tutte le valutazioni di rischio specifiche relative all'esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni, amianto); agenti chimici e biologici; Movimentazione Manuale dei Carichi; attrezzature munite di videoterminali; ergonomia; cantieri temporanei o mobili; lavori in quota. Le valutazioni di rischio specifiche vengono effettuate con l'ausilio di consulenti esterni specializzati e sono periodicamente aggiornate. Sono identificate le mansioni potenzialmente soggette a tale rischio e sono individuate le misure di prevenzione e mitigazione necessarie.
- Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza la Società predispone un Piano di Miglioramento che definisce gli obiettivi (es. assicurare i controlli degli adempimenti normativi, ridurre il numero di infortuni, ecc.) e le modalità di verifica e misurazione per ogni obiettivo.
- I luoghi di lavoro sono sottoposti a regolari ispezioni e controlli nell'ambito delle verifiche periodiche previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza.
- La Società ha ottenuto, nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza le seguenti attestazioni:
 - **SGQ conforme a ISO 9001: 2015 con riferimento all'installazione degli impianti elettrici;**

- **SG SS.L conforme a ISO 45001:2018 con riferimento all'installazione degli impianti elettrici;**
- Le predette conformità vengono periodicamente verificate mediante svolgimento di appositi audit;
- I controlli periodici previsti per legge sono eseguiti tempestivamente.

In relazione alla sorveglianza sanitaria:

- La Società, attraverso il Medico Competente, effettua la sorveglianza sanitaria in conformità alla norma e alle procedure aziendali.

In relazione all'attività di formazione - informazione:

- La Società, nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, ha predisposto e attuato una serie di procedure e istruzioni operative, che sono parte integrante del programma di formazione e informazione, che prevede:
 - l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria;
 - l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- La formazione viene erogata all'inizio del rapporto di lavoro, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni, alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- SI.ES. si impegna a erogare formazioni e informazioni in lingua comprensibile ad ogni lavoratore;
- La formazione viene registrata e archiviata secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza.
- Esiste anche una **PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE**

In relazione all'uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale:

- Le attrezzature e le apparecchiature di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e sono marcate CE, o dispongono della valutazione di conformità ex Allegato V del D. Lgs. 81/08, ove necessario e sono dotate delle necessarie protezioni di sicurezza;
- La manutenzione delle macchine e attrezzature di lavoro è effettuata secondo un programma di manutenzione;
- Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sono state sviluppate specifiche procedure e istruzioni di lavoro finalizzate a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per operare in sicurezza, sono stati individuati i DPI necessari per ciascuna

mansione ed è stata fatta la formazione ai lavoratori sul corretto uso dei DPI. Le procedure e le istruzioni di lavoro includono la valutazione dell'ergonomia per ciascuna mansione e/o attrezzatura.

In relazione alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi:

- La Società ha predisposto un Piano di Emergenza ed i comportamenti e le modalità di gestione delle emergenze sono inclusi nel programma di formazione e informazione dei lavoratori. Il Piano di Emergenza definisce ruoli, pericoli e modalità di gestione delle emergenze e i Responsabili sono stati adeguatamente formati.

In relazione alle attività svolte in subappalto:

- Si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, del presente Modello e del Codice Etico;
- La selezione delle controparti contrattuali (partner o fornitori) deve essere svolta con particolare attenzione, anche eventualmente mediante approfondimenti volti a saggiarne l'affidabilità;
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal partner è tenuto ad informare l'OdV di SI.ES S.r.l.;
- I terzi coinvolti sono informati delle conseguenze circa la violazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del presente Modello, attraverso l'apposita informativa che viene loro sottoposta al momento della stipula del contratto, di cui SI.ES conserva copia sottoscritta per accettazione;
- I partner devono dichiarare se, negli ultimi dieci anni, hanno subito procedimenti ex D. Lgs. 231/2001, con specifico riferimento all'art. 25-septies e, in caso affermativo, SI.ES valuta con particolare attenzione l'opportunità di sottoscrivere il contratto;
- Nel caso pervengano segnalazioni in ordine a violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. SI.ES è tenuta ad intraprendere tutte le iniziative più idonee volte a verificarle e lo comunica all'OdV, che, fatti i dovuti approfondimenti, potrà emettere apposita raccomandazione;
- Nei contratti con i terzi, deve essere inserita apposita clausola contrattuale che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello, del Codice Etico.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure operative di maggiore tutela previste in materia nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dalla Società.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia fondata ragione di ritenere che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

4. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda i reati relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo di Vigilanza può:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art.25-septies del Decreto; l'ODV può condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione della normativa specifica;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna in coordinamento con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare l'adeguatezza delle clausole contrattuali ed il loro rispetto;
- emanare raccomandazioni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tali fini, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.